

Comune diGROTTE.....(AG).....

UFFICIO TRIBUTI

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO "MINI IMU" 2014

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44.

Visto il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 pubblicato in G.U. n. 117 del 21 maggio 2013.

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 pubblicato in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013.

Visto il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 pubblicato in G.U. n. 281 del 30 novembre 2013;

Visto l'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013.

SI INFORMA CHE

**ENTRO IL 24
GENNAIO
2014.**

I contribuenti che, nel 2013, NON hanno versato l'IMU in relazione ai seguenti immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ivi inclusi gli immobili equiparati dal comune all'abitazione principale);
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) immobile assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (equiparato all'abitazione principale);
- d) immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (equiparato all'abitazione principale);
- e) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

sono tenuti a versare il 40% dell'eventuale differenza positiva tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui sopra, deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013, e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna medesima tipologia di immobile.

ALIQUOTE E DETRAZIONE DELIBERATE

Il calcolo dell'imposta, oltre che sulle aliquote base, dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote e detrazione per abitazione principale stabilite dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 85 del 31/10/2012:

Tipologia di immobile	Aliquota base	Aliquota deliberata
Abitazione principale e pertinenze/fabbricati rurali ad uso abitativo	0,40%	0,48%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,20%
Terreni agricoli	-----	-----
Tipologia di immobile	Detrazione base	Detrazione deliberata
Abitazione principale e pertinenze/fabbricati rurali ad uso abitativo	200,00	200,00

CALCOLO

La "Mini" IMU è calcolata nel seguente modo:

Imposta teoricamente dovuta, per l'anno 2013, in relazione agli immobili per i quali è stata disposta l'eliminazione delle rate di pagamento (immobili sopraelencati).	€ 200	(-)
Imposta calcolata ad aliquota e detrazione base (in relazione ai medesimi immobili)	€ 100	(=)
Differenza POSITIVA tra imposta teoricamente dovuta e imposta calcolata ad aliquota e detrazione base	€ 100	

Il Contribuente è pertanto tenuto a versare il 40% di questa differenza positiva (€ 40)

CODICI PER IL VERSAMENTO

GODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU E209
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze...	3912
IMU - imposta municipale propria per terreni...	3914
IMU - imposta municipale propria per altri fabbricati...	3918


ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (indirizzo <http://www.>) un applicativo che offre ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: **DA LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00**

Dalla residenza comunale, il 10/01/2014



Il Responsabile del servizio

U. Antolero